

COMUNE DI FIORANO MODENESE
POLIZIA MUNICIPALE –

In considerazione della forte evoluzione del ruolo e delle attività della Polizia Municipale cui si è assistito negli ultimi anni, sia per la crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini che per i cambiamenti sociali in essere, unitamente all'ampliamento delle funzioni dei comuni, che ha reso necessario da parte degli operatori del Servizio in parola un continuo sforzo di miglioramento attraverso iniziative, servizi, attività finalizzate, per rispondere adeguatamente alle nuove esigenze sociali, si rende opportuno, al fine di contribuire al mantenimento dello standard quali-quantitativo dei servizi erogati dalla Polizia Municipale, anche in sede di contrattazione decentrata, procedere ad un riesame delle modalità organizzative ed applicative degli istituti incentivanti la produttività con particolare riferimento all'esplicazione di attività e ai servizi prestati in situazioni di particolare disagio.

In relazione a quanto sopra tra l'Amministrazione, le RSU, e le OO.SS., si concorda quanto segue in ordine alla ripartizione economica dei fondi di produttività allo scopo stanziati in relazione all'organizzazione dei servizi per il periodo di vigenza del presente accordo a far tempo dall' 1.1.2002.

Premesso che l'orario istituzionale di servizio ricomprende due turni giornalieri, articolati su sei giorni , dalle 7.15 alle 13.15 e dalle 13.15 alle 19.15, sono soggette a specifico compenso incentivante le attività considerate particolarmente onerose per impegno e disagio, come meglio riepilogate nella tipologia e negli importi nella seguente scheda quale parte integrante e sostanziale del presente accordo:

TAB.11

TIPOLOGIA ATTIVITA'	ORARIO	TURNI	PERSONALE	BUDGET COMPLESSIVO
<i>Maggio fioranese sabato</i>	18,00/ fine	5	5	2.000,00
<i>Maggio fioranese domenica</i>	turno festivo + 17,00/ fine	5	6	2.400,00
<i>Fiera S. Rocco 15/18 agosto</i>	secondo programmazione	4	5	1.600,00
<i>Sagra 8 settembre</i>	secondo programmazione	1	12	960,00
<i>Turno domenicale</i>	9,00 -12,00 / 14,00 - 17,00	52	2	3.640,00
<i>Superfestivi</i>	9,00 -12,00 / 14,00 - 17,00	10	2	1.540,00
<i>Emergenze / Supporto</i>	secondo necessità	7	2	560,00
<i>Servizio serale a richiesta</i>	19,00 - 01,00	10	3	1.500,00
				14.200,00

Per il solo 2002 i turni serali a richiesta sono fissati in numero di 5.

In relazione a quanto sopra ulteriormente si precisa:

Servizio domenicale e super festivo diurno

- **Tipologia** : servizio obbligatorio secondo i turni prefissati a rotazione.

Per superfestivi si intendono: Per superfestivi si intendono, qualora non ricadenti in festività infrasettimanale, le seguenti ricorrenze: Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, Celebrazione ff.aa, Festa Caduti.

Orario di svolgimento: dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

- **Modalità** : in orario ordinario diurno
- **Numero dei servizi preventivati** : 62 turni (52 domeniche e 10 superfestivi) per 2 operatori, che saranno 3 per 25 Aprile e 1° Novembre.
- **Numero max degli operatori contemporaneamente in servizio** : 2/3 (25/4 e 1/11)
- **Modello organizzativo** : viene prevista la partecipazione di tutto il personale, in base ad una programmazione semestrale, con turni a cadenza periodica, equamente distribuiti tra tutti gli operatori.
- **Straordinari e 7° Giorno** - sulla base della nuova normativa giuridica introdotta dalle code contrattuali le ore prestate usufruiscono di una maggiorazione oraria pari al 50% della retribuzione giornaliera, oltre al riposo compensativo, da fruirsi, di regola, nei 15 giorni successivi e comunque entro il bimestre successivo (art. 24, comma 1).
- **Budget di riferimento** : €. 3.640,00 per turno domenicale e €. 1.540,00 per superfestivi.

Emergenze, Supporto

- **Tipologia** : servizio su base volontaria
- **Orario di svolgimento:** secondo necessità
- **Numero max degli operatori contemporaneamente in servizio:** 2.
- **Numero dei servizi annui** : 7
- **Modalità** : gli interventi sono conteggiati come straordinario;
- **Modello organizzativo** : Vi possono partecipare tutti gli operatori previa dichiarazione di disponibilità.
- **Tipologia emergenze attivabili** : in ogni caso l'attività viene prevista solo ed esclusivamente per:
 - **interventi per T.S.O.**
 - **eventi particolarmente gravi, urgenti e documentati che richiedano la presenza di agenti/ufficiali e/o diverse competenze professionali**
 - **eventi calamitosi**
 - **attivazione della protezione civile**
- **Budget di riferimento** : €. 560,00
- **Straordinari** : Gli interventi sono conteggiati come straordinario. Il periodo retribuito è conteggiato esclusivamente con riferimento al periodo registrato dall'orologio marcatempo.

Servizio serale a richiesta

- **Tipologia** : servizio obbligatorio a richiesta della Amministrazione per il tramite del dirigente di Settore che può coinvolgere a rotazione tutti gli operatori di categoria C e D con esclusione, a richiesta, dei soggetti che godono di particolari diritti di esclusione (genitori con figli di età inferiore a 3 anni, dipendenti che abbiano compiuto 50 anni, ecc ...)
- **Orario di svolgimento:** il turno ha una durata di 6 ore dalle 19,00 alle 01,00 (18 - 24 nel periodo invernale)
- **Modalità:** in orario ordinario
- **Numero dei servizi preventivati:** n° 5 sere/anno per 3 operatori
- **Numero degli operatori contemporaneamente in servizio:** 3
- **Giornate di intervento:** il servizio sarà attivato preferibilmente nelle serate di venerdì e può sostituire il pomeridiano dello stesso giorno. Sulla base di esigenze particolari gli operatori contemporaneamente in servizio potranno essere portati a 4 o abbassati a due.
- **Modello organizzativo** : il personale che presta servizio serale, il giorno successivo viene impiegato nel turno pomeridiano. Nella rotazione è ricompreso il personale di categoria D.
- **Budget di riferimento:** €. 1500,00

Criteria e modalità di gestione

Il budget necessario al finanziamento del presente punto è costituito annualmente in **€ 14.200,00** tramite l'utilizzo dei budget attualmente destinati alla vigilanza nei progetti giunta (che di conseguenza dall'1.1.2002 si riduce proporzionalmente), nel fondo organizzazione lavoro, nel budget dei gruppi di progetto finalizzati, con ulteriore incremento di quanto necessario al raggiungimento del fondo predetto.

1. I compensi individuali sono liquidati semestralmente sulla base di un rendiconto predisposto dal comandante e sottoscritto dal dirigente di settore previa affissione presso la bacheca del servizio per 7 giorni;
2. La liquidazione dei compensi avverrà in concomitanza con le busta paga emessa il 27 agosto dell'anno di riferimento e il 27 febbraio dell'esercizio successivo di ogni anno qualora i conteggi delle competenze pervengano all'ufficio paghe entro e non oltre il 15 luglio e il 15 gennaio precedente.
3. Dai servizi a carattere obbligatorio possono essere esonerati, sulla base di una scelta motivata del Dirigente competente, i dipendenti che presentino motivate esigenze di carattere socio-sanitario.
4. Gli incentivi relativi a diverse tipologie di servizi non sono fra loro cumulabili.
5. Riduzioni e aumenti delle diverse tipologie di servizio possono compensarsi nel limite massimo del budget prefissato in sede di contrattazione decentrata;
6. Eventuali economie annuali sul budget complessivo sono portate a residuo nell'esercizio finanziario successivo. Non sono consentite ripartizioni del residuo di alcun tipo.
7. I servizi richiamati dal presente accordo daranno diritto all'incentivo a condizione che il servizio di riferimento abbia durata corrispondente al turno previsto.
8. Gestione dei turni
 - a) Per l'individuazione del personale per qualsivoglia servizio e in particolare per quelli in orario straordinario, si fa riferimento al criterio di disponibilità formalmente manifestata, ovvero mediante sottoscrizione su apposito registro tenuto dal responsabile dei servizi.
 - b) Il registro è articolato in senso decrescente secondo l'ordine di matricola del fregio;
 - c) l'attivazione avviene, di norma, secondo l'ordine del registro, fino a concorrenza delle quantità di personale occorrente. Nel caso in cui si tratti di effettuare interventi richiedenti professionalità specifiche, si possono estrapolare i nominativi di coloro i quali rispondono alle richieste, ponendoli successivamente in coda alla graduatoria;
 - d) A servizio effettuato, l'interessato è collocato in coda all'ordine, al fine di garantire, tramite la rotazione, l'equa distribuzione dei servizi;
 - e) Nel caso in cui la chiamata coincida con il congedo ordinario o straordinario, non inferiore comunque a 5 giorni, si procede alla sospensione della medesima, riprendendo l'attivazione al primo servizio occorrente.
 - f) La indisponibilità in caso di chiamata, determina la collocazione in coda all'ordine;
 - g) Al fine di garantire la piena trasparenza di quanto sopra, semestralmente è reso noto il dettaglio dei servizi effettuati secondo le modalità di cui al punto 1.
9. Al Registro ed alle modalità sopra descritte, si fa riferimento in ogni altra ipotesi in cui sia necessario aumentare il contingente di normale servizio ed anche per integrare il contingente medesimo in caso di assenze.
10. Per quanto riguarda il congedo ordinario si precisa quanto segue:
 - a) non è accoglibile la richiesta di congedo o recupero di ore straordinarie di un solo giorno se corrispondente a un turno di servizio "disagiato", salve gravi e motivate esigenze;
 - b) sono ammessi cambi e sostituzioni alla pari;
 - c) le sostituzioni sono conteggiate all'operatore che concede il cambio;
11. Il personale che ha più di 50 anni e chi per legge ne ha diritto, può, previa richiesta inoltrata al Comando entro il mese di ottobre di ogni anno, essere esentato dai servizi disagiati

14. POLIZIA MUNICIPALE

Dal 31.12.2005 in seguito all' incremento delle attività del costituito "Corpo Unico di Polizia dei Comuni del distretto ceramico" nell'ambito del progetto città sicura saranno finanziati gli interventi dovuti ad un incremento dei servizi serali e di servizi sovracomunali, quantificati ad oggi in 96 interventi serali e 12 notturni, per un incremento economico di salario accessorio stimato di circa €. 7.000,00 .

Le modalità gestionali relative a tali interventi verranno ridefinite sulla base di specifica intesa con valenza sovracomunale integrativa del presente accordo.

15. PREVIDENZA COMPLEMENTARE- in vigore da 1.1.2004 -

1) Il Comune di Fiorano Modenese si impegna a mettere una quota delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 208 del Codice della Strada a disposizione del personale dell'area vigilanza (cat. C e D) al fine della loro adesione, individuale e volontaria, a Fondi Pensione Aperti, con decorrenza 01.01.2004 e fino al 31.12.2005, fatta salva la possibilità di prevedere analoga previsione in accordi successivi.

2) Per poter accedere al beneficio il personale di cui al punto 1) dovrà aver superato il periodo di prova e vantare almeno 180 giorni di assunzione nel periodo dal 1 settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno in cui verrà corrisposta la somma in argomento, conteggiati con mesi di 30 giorni. Non possono comunque accedere al beneficio coloro che nel periodo sopra indicato sono stati assenti per più di 180 giorni per: aspettativa per motivi personali non retribuita, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare, comando o distacco al di fuori del Corpo Intercomunale, mobilità interna ad altro servizio dell'Amministrazione.

3) In ottemperanza a quanto previsto al punto 1), ciascun Comune anticiperà con la busta paga del mese di ottobre 2004, ai dipendenti che avranno fatto pervenire all'ufficio personale entro il 30 settembre 2004 apposita dichiarazione di interesse, la somma fissa individuale pari ad € 373,65 (anticipo al lordo dei contributi previdenziali di competenza del dipendente e non soggetto a ritenute fiscali, in quanto considerato d'ufficio quale onere deducibile), destinata obbligatoriamente alla stipula di apposita polizza individuale, di tipo previdenziale. L'importo sopra indicato, riferito al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, è corrisposto al personale a part-time in misura ridotta in proporzione all'orario del part-time; nel caso di modificazione del regime orario nel corso del periodo di riferimento di cui al punto 2), ogni dodicesimo dell'importo annuo è corrisposto in misura intera o ridotta in base al regime orario prevalente in ciascun mese ricompreso nel periodo stesso.

4) Tale somma fissa individuale, così anticipata ai dipendenti, non può essere utilizzata per sottoscrivere polizze, di qualsiasi tipo, a favore di terzi o di parenti, mentre può essere destinata ad incrementare altra polizza individuale di tipo previdenziale già attivata dal dipendente medesimo con una compagnia assicuratrice di sua scelta.

5) La mancata adesione a un fondo aperto da parte dell'interessato tramite la sottoscrizione di una polizza individuale di tipo previdenziale, ovvero la stipula di una polizza avente caratteristiche e/o natura diverse, comporta la conseguenza che la somma fissa individuale anticipata viene recuperata.

6) Per evitare il recupero automatico, sulla busta paga del mese di dicembre 2004, della somma fissa individuale anticipata dall'Amministrazione, coloro che hanno beneficiato dell'anticipo dovranno produrre al proprio Servizio Personale, entro il 15 novembre 2004, copia della polizza sottoscritta, avente le caratteristiche sopra indicate, e certificazione che attesta l'avvenuto pagamento della quota annuale, di importo non inferiore al netto anticipato. Il dipendente può stipulare una polizza anche di importo superiore a quanto erogato dall'ente, ma quest'ultimo renderà deducibile, con indicazione sul CUD, solo la quota netta anticipata.

7) La procedura erogativa sopra indicata verrà seguita anche nel 2005, fatte salve eventuali semplificazioni ritenute opportune e praticabili.

8) Le parti concordano che al momento della costituzione del Fondo Nazionale di previdenza complementare, di cui all'art. 18 del CCNL Regioni - EE.LL. del 05.10.2001, la materia dovrà essere trattata nel rispetto delle norme di legge e dei principi di parità e di equità tra tutti i dipendenti dei rispettivi Comuni, prevedendo pertanto l'eventuale assorbimento delle quote di contribuzione del Fondo di cui all'art. 208 del C.d.S.

16. RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER TURNISTI art. 4, comma 2, let. i, c.c.n.l. 1/4/1999: "modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 1/4/1999 (35 ore per personale con turni o programmazione plurisettimanale orario -> proporzionale riduzione straordinari o stabili modifiche assetti organizzativi)"

- Cessa di produrre i suoi effetti il 30.06.2003

Si conviene di avviare un tavolo tecnico per verificare la possibilità ed i percorsi per pervenire ad una progressiva riduzione dell'orario, fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali a parità di salario, per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale finalizzata all'ampliamento dei servizi all'utenza.

L'Amministrazione Comunale al fine di un efficace -controllo degli orari di fatto-, si impegna a fornire, alla fine di ogni quadrimestre, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per servizi, indicando la quantità di ore complessive recuperata da parte del personale dipendente.

Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio o servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.

L'eventuale superamento del limite individuale di 180 ore dal 1.1.12001 è consentito esclusivamente:

- per attività connesse alla assistenza degli organi istituzionali;
- per pronta reperibilità;
- per eventi di carattere eccezionale.

17. RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER TURNISTI - decorrenza 1.07.2003

1) La riduzione di orario ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 1/04/1999 viene applicata al personale di seguito indicato, se ed in quanto avente regime di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale (ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c) del C.C.N.L del 6/7/1995):

- appartenenti al Corpo di Polizia Municipale;
- autisti del Trasporto scolastico;
- istruttori didattici degli Asili Nido.

2) L'applicazione di questo istituto viene effettuata in modo da garantire comunque:

- il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- la coerenza con le linee strategiche dei servizi individuate dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale;
- i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi all'utenza esterna ed interna;
- la riduzione di attività straordinaria che è comunque vincolata al limite di spesa pari a quanto effettivamente liquidato a tale titolo per l'anno 2003 per ogni servizio preso in esame;
- i riposi compensativi che si calcolano sull'"effettivo lavorato" incluse le assenze dal lavoro per

le quali sia prevista la retribuzione al 100% e che diano diritto alla maturazione delle ferie.

3) L'orario di lavoro giornaliero degli operatori del Corpo di Polizia Municipale dell'Ente, degli autisti del Trasporto scolastico è quindi rideterminato in 5 ore e 50 minuti. Al personale predetto è applicata, a fine turno, una flessibilità di 10 minuti..

Il personale ascritto al profilo professionale di Istruttore Didattico, operante presso gli Asili Nido, usufruisce compiutamente della riduzione di cui all'art.1 sul monte ore delle attività integrative, in applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo del 28/6/2001 per il personale educatore dei servizi educativi per la prima infanzia dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello, la cui sottoscrizione è già stata autorizzata dalla Giunta Comunale.

4) Nel rispetto dei criteri di cui sopra e dei procedimenti ad essi correlati, i dirigenti competenti, con proprio atto motivato, definiscono le nuove articolazioni di lavoro dei dipendenti interessati dall'applicazione della normativa sopra richiamata e le modalità di recupero delle eventuali ore (o frazioni di ora) di lavoro prestate in eccedenza in regime di flessibilità; le predette prestazioni aggiuntive devono essere recuperate, comunque, nel rispetto e compatibilmente con le esigenze di servizio. I lavoratori recuperano le eventuali ore (o frazioni di ora) di lavoro prestate in eccedenza in regime di flessibilità entro l'anno di maturazione, previo accordo con il competente responsabile.

5) I provvedimenti di cui al comma 1 hanno decorrenza attuativa dal 1° luglio 2003.

MARCO RABACCHI